



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (School of Law)  
Piazza dell' Ateneo Nuovo 1  
20126 MILANO

ORDINE degli AVVOCATI di VERBANIA  
**PALAZZO DI GIUSTIZIA**  
C.so Europa n. 3 – 28922 VERBANIA  
Tel. 0323 503872 – Telefax 0323 557548  
Verbaniaavvocati@ordineavvocativerbania.it

## CONVENZIONE

### TRA

**ORDINE DEGLI AVVOCATI VERBANIA**, con sede in Verbania, Corso Europa, 3, CF 84003280033, in persona del Presidente Avv. Liana Guarducci autorizzato alla firma della convenzione con delibera del Consiglio dell'Ordine di Verbania del 18/12//2017, (di seguito per brevità anche "Ordine")

### E

**IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (SCHOOL OF LAW) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA**, con sede in Milano, p.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 20126 Milano, in persona del Direttore Prof. Loredana Garlati, (di seguito per brevità "Università – Dipartimento di Giurisprudenza")

**per l'anticipo di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01)**

### VISTI

- l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense: d'ora in poi legge*);
- l'art. 41 della medesima legge, ed in particolare il comma 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- la Convenzione Quadro stipulata il 24 febbraio 2017 dal Consiglio Nazionale Forense con la Conferenza dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche (d'ora in poi: *Convenzione Quadro*);
- il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70 sullo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247: d'ora in poi Regolamento*) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (School of Law)  
Piazza dell' Ateneo Nuovo 1  
20126 MILANO

ORDINE degli AVVOCATI di VERBANIA  
**PALAZZO DI GIUSTIZIA**  
C.so Europa n. 3 – 28922 VERBANIA  
Tel. 0323 503872 – Telefax 0323 557548  
Verbaniaavvocati@ordineavvocativerbania.it

- Considerato che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;

- Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, della predetta Convenzione Quadro in base al quale, in attuazione della medesima, i Consigli dell'Ordine possono stipulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza, Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01 (da ora in poi "corso di laurea" per brevità), la stipula delle quali è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Oggetto e definizioni**

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1 della legge n. 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense, presso gli studi professionali degli avvocati iscritti al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Verbania, a favore degli studenti in costanza dell'ultimo anno di corso e in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza, afferente alla Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza- LMG-01, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e le modalità di svolgimento di tale semestre. Essa individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.

### **Art. 2 – Anticipazione del tirocinio**

1. Possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, gli studenti in costanza dell'ultimo anno di corso e in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza istituito presso il Dipartimento purché abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01), Diritto processuale civile (IUS/15),

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (School of Law)  
Piazza dell' Ateneo Nuovo 1  
20126 MILANO

ORDINE degli AVVOCATI di VERBANIA  
**PALAZZO DI GIUSTIZIA**  
C.so Europa n. 3 – 28922 VERBANIA  
Tel. 0323 503872 – Telefax 0323 557548  
Verbaniaavvocati@ordineavvocativerbania.it

Diritto penale (IUS/17), Diritto processuale penale (IUS/16), Diritto amministrativo (IUS/10), Diritto costituzionale (IUS/08), Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

### **Art. 3 – Progetti formativi**

1. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento tra loro, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della Convenzione Quadro, al fine di predisporre congiuntamente progetti formativi (generali e/o singoli) destinati agli studenti tirocinanti e comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, tra cui la partecipazione ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 5, comma 3.
2. I progetti formativi di cui al comma precedente concordati tra le parti dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal tutor accademico indicato dal Direttore del Dipartimento tra i docenti e i ricercatori afferenti al medesimo Dipartimento.
3. D'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, nei progetti formativi di cui ai commi precedenti possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.

### **Art. 4 – Domanda di anticipazione**

1. Gli studenti di cui al precedente articolo 2 comma 1 possono presentare domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, al Consiglio dell'Ordine, corredata:
  - a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
    - di cui all'articolo 2, comma 1, della presente convenzione;
    - di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), d) e) f) g) ed h), della legge 31 dicembre 2012, n. 247;



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (School of Law)  
Piazza dell' Ateneo Nuovo 1  
20126 MILANO

ORDINE degli AVVOCATI di VERBANIA  
**PALAZZO DI GIUSTIZIA**  
C.so Europa n. 3 – 28922 VERBANIA  
Tel. 0323 503872 – Telefax 0323 557548  
Verbaniaavvocati@ordineavvocativerbania.it

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.

2. Qualora siano stati attivati i progetti formativi di cui al precedente articolo 3, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti di cui al comma precedente dovrà essere altresì corredata dall'indicazione del tutor accademico e dal progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal Direttore del Dipartimento e dal tutor accademico.

#### **Art. 5. – Svolgimento del semestre anticipato**

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale, per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 3, ove predisposto.

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato lo studente tirocinante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.

3. Ai fini di cui al comma precedente ed in virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno istituire ed organizzare, nell'ambito dei progetti formativi di cui al precedente articolo 3, corsi di formazione gratuiti destinati agli studenti tirocinanti tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre mediante colloqui con lo studente medesimo, da tenersi almeno ogni trenta giorni.

4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (School of Law)  
Piazza dell' Ateneo Nuovo 1  
20126 MILANO

ORDINE degli AVVOCATI di VERBANIA  
**PALAZZO DI GIUSTIZIA**  
C.so Europa n. 3 – 28922 VERBANIA  
Tel. 0323 503872 – Telefax 0323 557548  
Verbaniaavvocati@ordineavvocativerbania.it

deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del predetto regolamento può essere ridotto da venti a dodici.

6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.

7. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale (normale) del corso, lo studente tirocinante può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando lo studente tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio effettuato dallo studente tirocinante non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

10. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

#### **Art. 5. – *Relazione finale***

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte che deposita presso il Consiglio dell'Ordine. La predetta relazione deve essere sottoscritta dal professionista e, qualora sia stato attivato il progetto formativo di cui al precedente articolo 3, anche dal tutor accademico.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il predetto Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso lo studente tirocinante ed il professionista devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (School of Law)  
Piazza dell' Ateneo Nuovo 1  
20126 MILANO

ORDINE degli AVVOCATI di VERBANIA  
**PALAZZO DI GIUSTIZIA**  
C.so Europa n. 3 – 28922 VERBANIA  
Tel. 0323 503872 – Telefax 0323 557548  
Verbaniaavvocati@ordineavvocativerbania.it

**Art. 8. – Durata e rinnovo**

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile tra le parti.

**Art. 9. – Disposizione finale**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento e delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
(SCHOOL OF LAW)  
Il Direttore  
(Prof. Loredana Garlati)

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
VERBANIA  
Il Presidente  
(Avv. Liana Guarducci)